



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

ORDINANZA SINDACALE
COPIA

Numero 29 del 11-08-2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS WEST NILE

IL SINDACO

Premesso che in diverse zone del nostro Paese sono state rilevate infezioni da un nuovo agente patogeno, noto come virus West Nile, molte delle quali segnalate nella Regione Lazio;

Preso atto che la diffusione del virus nell'uomo avviene in particolare attraverso le punture della zanzara Culex pipiens;

Valutato che la zanzara utilizza come focolai larvali soprattutto canali di medie e piccole dimensioni in presenza di acqua stagnante anche in minime quantità (canali di irrigazione, canalette di scolo, tombini, caditoie stradale cc...);

Dato atto che la prevenzione, basata sul controllo e sul contenimento dei vettori, è attualmente la strategia più efficace per contenere il rischio di trasmissione delle arbovirosi;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare provvedimenti urgenti mirati alla riduzione del rischio di contagio e di proliferazione delle zanzare rivolte alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 luglio 2025, n. Z00003 "Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure straordinarie di lotta e prevenzione a vettore del virus causa del West Nile Disease", che ha ordinato ai Comuni della Regione Lazio con circolazione virale in atto di eseguire interventi straordinari per il controllo vettoriale, con particolare riguardo alle attività di disinfestazione, sia adulticida sia larvicida;

Precisato che, allo stato attuale, non risultano segnalazioni di infezioni da virus West Nile sul territorio comunale e occorre porre in essere quanto necessario ad evitarne l'insorgere;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nella veste di rappresentante della comunità locale;

Considerata l'urgenza di provvedere, al fine di eliminare il rischio per la salute pubblica che la descritta situazione rappresenta;

Dato atto che l'ordinanza è assunta senza la preventiva comunicazione di avvio di procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 ai soggetti interessati, essendo caratterizzata da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie dall'urgenza di dare immediata tutela alla salute pubblica stante il potenziale rischio rappresentato, dando al contempo atto che la comunicazione/notifica è effettuata tramite la pubblicazione stante il numero indeterminato di soggetti destinatari;

Sottolineato che le misure prescritte con la presente ordinanza sono provvisorie ed in vigore fino al 31 ottobre 2025;

Visto il R.D. n. 1265/1934;

Viste le Ordinanze e le Linee guida regionali del Lazio in materia di controllo delle arbovirosi;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ad ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica
8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Castel Sant'Elia e trasmessa:

- al Servizio di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Castel Sant'Elia;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta per i responsabili l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/ 2000, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale ove ne ricorrano i presupposti. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. Lazio entro gg. 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato

entro gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione dell'atto medesimo.

Castel Sant'Elia, 11-08-2025

IL SINDACO
F.to VINCENZO GIROLAMI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005